



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

*All'amico Anselmo De Cataldo  
Avvocato valoroso e uomo leale,  
il suo impegno ci mancherà.*

#### **INDICE:**

1. Novità legislative.
2. Decisioni della Corte Costituzionale.
3. Sezioni Unite.
4. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.
5. Novità editoriali.
6. Incontri di studio e convegni.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

#### **1. Novità legislative.**

##### **Legge 12 aprile 2019, n. 33**

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

G.U. n. 93 del 19 aprile 2019 - Vigente al 20 aprile 2019.

##### **Legge 26 aprile 2019, n. 36**

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

G.U. n.102 del 3-5-2019 - Vigente al 18 maggio 2019.

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

##### **C. Cost. ordinanza 20 marzo 2019 (dep. 19 aprile 2019) nr. 101, Pres. Lattanzi, Rel. Cartabia.**

**Esecuzione penale – Giudice dell'esecuzione – Declaratoria di estinzione dopo la condanna – Manifesta inammissibilità.**

*La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 676 del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

##### **C. Cost. sentenza 6 - 20 febbraio 2019 (dep. 19 aprile 2019) nr. 99, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.**

**Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Applicazione anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena – Illegittimità costituzionale parziale.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter.

Al riguardo, si veda il comunicato stampa – di seguito riportato – emesso in data 19 aprile 2019.

#### **C. Cost. sentenza 20 febbraio 2019 (dep. 24 aprile 2019) nr. 102, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.**

**Processo penale – Sospensione del procedimento per assenza dell'imputato – Disciplina di cui alla legge n. 67 del 2014 – Norme transitorie – Mancata previsione della sospensione del processo quando sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado anche nei casi in cui risulti dagli atti che nessuna informazione della pendenza del procedimento è stata acquisita dall'imputato – Inammissibilità.**

La Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia.

#### **C. Cost. sentenza 19 febbraio 2019 (dep. 17 aprile 2019) nr. 88, Pres. Lattanzi, Rel. Amoroso.**

**Reati e pene – Omicidio stradale – Computo delle circostanze – Divieto di prevalenza e / o equivalenza della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 589 bis, comma 7, codice penale (evento non di esclusiva conseguenza dell'adozione o dell'omissione del colpevole).**

**Reati e pene – Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Computo delle circostanze – Divieto di prevalenza e / o equivalenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 590 bis, comma 7, codice penale (evento non di esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole) sulle circostanze aggravanti di cui al medesimo articolo. Sanzioni amministrative**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

**accessorie – Applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime – Divieto di conseguimento di una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca – Illegittimità costituzionale parziale \_ Non fondatezza - Inammissibilità**

*La Corte riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 590-quater cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

#### **C. Cost. sentenza 6 febbraio 2019 (dep. 18 aprile 2019) nr. 95, Pres. Lattanzi, Rel. Modugno.**

**Reati e pene – Reati tributari – Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti – Soglie di non punibilità – Non fondatezza**

*La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

#### **COMUNICATI**

**Comunicato del 19 Aprile 2019: CONSULTA: LA GRAVE MALATTIA MENTALE PUO' ESSERE CURATA FUORI DAL CARCERE. SICUREZZA E CURA DEVONO ESSERE BILANCIATE**

#### **3. Sezioni Unite.**

**Sez. Un. n. 16896 del 31 gennaio 2019 (dep. 17 aprile 2019), Pres. Carcano, Rel. Ramacci.**

**Reati contro l'ordine pubblico – In genere – Art. 76, d.lgs. n. 159 del 2011 – Reato di omessa comunicazione di variazioni patrimoniali – Misura di prevenzione personale definitiva prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 – Configurabilità del reato – Sussistenza.**

L'art. 80 del d.lgs. n. 159 del 2011, relativo all'obbligo, per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione "ex lege" n. 1423 del 1956, di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è penalmente sanzionata dall'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo.

È stato così composto il contrasto tra le diverse posizioni interpretative emerse, in sede di legittimità, rispetto all'avvenuto incremento - con la legge n. 136 del 2010 - dei reati c.d. fonte dell'obbligo penalmente sanzionato di comunicazione delle variazioni patrimoniali. Premesso che non possa ravvisarsi difformità giuridica tra l'estensione dell'obbligo dovuta all'inserimento di un nuovo titolo di reato (assistito da condanna definitiva) e l'ampliamento della tipologia di misura di prevenzione, parimenti definitiva, atta a determinare l'obbligo de quo, trattandosi in entrambi i casi di eventi a cui il legislatore ricollega, con "*rinnovata voluntas*", sia il precetto che la sanzione, alla stregua di un



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

orientamento interpretativo, precipuamente sostenuto da Sez. VI n. 41113 del 18.9.2013, rv. 256137, “il nuovo presupposto - ossia la definitività della decisione fonte - considerato idoneo a determinare l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali deve necessariamente verificarsi dopo l'entrata in vigore della disposizione incriminatrice ampliativa, violandosi - in caso diverso - il generale divieto di retroattività delle norme incriminatrici di cui all'art. 25 co.2 Cost.”. Ciò in considerazione dell'individuazione, nella norma di legge, del *dies a quo* dell'obbligo penalmente assistito nella definitività del provvedimento che realizza la particolare condizione. Di talché la condanna per il reato presupposto (che si estrinseca nell'accertamento definitivo della pericolosità soggettiva) integra l'elemento normativo della fattispecie. Ossia la condanna per il reato presupposto integra l'elemento normativo della fattispecie e, come tale, va verificato nella sua sussistenza al tempo dell'entrata in vigore della norma penale che la sanziona. L'opposto orientamento ritiene, invece, sussistente l'obbligo e, dunque, configurabile la rilevanza penale anche in presenza di condanna definitiva per il nuovo delitto presupposto antecedente alla modifica legislativa (da tradursi in definitività della misura di prevenzione per pericolosità semplice antecedente alla estensione legale delle ipotesi), purché i beni siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva. A sostegno di tale assunto si richiama Sez. VI n. 37114 del 6.6.2012, rv. 253538, in cui si afferma che ad essere rilevante è il momento della omissione della comunicazione, nonché Sez. II n. 28104 del 9.4.2015, rv. 264137, ove si ribadisce che il reato in questione è omissivo istantaneo e si consuma nel momento in cui il soggetto, che omette di comunicare la variazione, si trova nelle condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge (pur se la particolare condizione oggetto di nuova considerazione è venuta in essere prima dell'intervento legislativo introduttivo dell'obbligo).

L'informazione provvisoria di tale pronuncia e l'ordinanza n. 51652, emessa dalla Sez. I Pen. il 9 ottobre 2018, (dep. 15 novembre), Pres. Rocchi, Est. Magi, con cui era stata rimessa la questione: «se l'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 159 del 2011 possa



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

ritenersi configurabile, con rilevanza penale della sua violazione, in ipotesi di soggetto destinatario di misura di prevenzione personale per pericolosità cd. semplice (ai sensi dell'art. 1 legge n.1423 del 1956) divenuta definitiva in epoca antecedente alla riformulazione dell'art. 30 della legge n. 646 del 1982, adottata con legge n.136 del 2010», sono state già pubblicate nella Newsletter n. 61.

**Sez. Un., c.c. 18 aprile 2019, Pres. Carcano, Rel. Mogini, Conflitto comp. Trib. mon. Genova v. Trib. coll. Genova - Informazione provvisoria.**

**Competenza per connessione – Determinazione temporale – Riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., ovvero alla pronuncia del G.U.P. del rinvio a giudizio. Venir meno della connessione tra reati, attribuiti alla cognizione del Tribunale in diversa composizione, all'esito dell'udienza preliminare – Competenza al Tribunale – Provvedimento del GUP.**

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, all'esito camera di consiglio del 18 aprile 2019, le Sezioni unite, nell'affrontare la seguente questione:

*«Se gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegiale si determinano al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero del rinvio a giudizio da parte del giudice dell'udienza preliminare e se, a seguito di tale udienza, qualora venga meno la connessione per effetto della pronuncia di sentenza di proscioglimento, il giudice possa disporre il rinvio a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica anche nel caso in cui residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio ovvero debba restituire gli atti al pubblico ministero», hanno fornito risposta in questi termini: «Gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegiale si determinano al momento del rinvio a giudizio da parte del giudice dell'udienza preliminare e, qualora venga meno la connessione per effetto di pronuncia di sentenza di proscioglimento, il giudice deve disporre il rinvio a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica anche nel caso in cui residuino solo reati per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio».*

L'ordinanza di rimessione n. 2384, emessa dalla Sez. I Pen., il 31 ottobre 2018 (dep. 18 gennaio 2019), Pres. Di Tomassi, Est. Rocchi, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 62.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

**Sez. Un., c.c. 18 aprile 2019, Pres. Carcano, Rel. Ciampi, ric. P.M. Trib. Firenze - Informazione provvisoria.**

**Istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati - Presentazione al G.I.P. Successivamente al provvedimento di archiviazione – Competenza a provvedere.**

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, all'esito della camera di consiglio del 18 aprile 2019, le Sezioni unite, nell'affrontare la seguente questione:

*«Se la competenza a provvedere sull'istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni in sequestro, presentata successivamente alla pronuncia di provvedimento di archiviazione, spetti al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero»,* hanno fornito risposta in questi termini: «La competenza spetta al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell'esecuzione».

L'ordinanza di rimessione n. 56334, emessa dalla Sez. IV Pen. il 5 dicembre 2018 (dep. 14 dicembre 2018), Pres. Izzo, Est. Serrao, è stata già pubblicata nella Newsletter n. 61.

**Sez. Un., u.p. 18 aprile 2019, Pres. Carcano, Rel. Zaza - Informazione provvisoria.**

**Reati contro la fede pubblica – Falso in atto pubblico – Fidefacenza dell'atto – Omessa indicazione nel capo d'imputazione.**

Il servizio novità della Corte di cassazione ha comunicato che, all'esito della pubblica udienza del 18 aprile 2019, le Sezioni unite, nell'affrontare la seguente questione:

*«Se il giudice possa ritenere in sentenza la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico ex art. 476, comma secondo, cod. pen. qualora la natura fidefaciente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente indicata nel capo d'imputazione»,* hanno fornito soluzione negativa.

L'ordinanza di rimessione n. 3274, emessa dalla Sez. V Pen. il 4 dicembre 2018 (dep. 23 gennaio 2019), Pres. Vessichelli, Est. Scarlini, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 62.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

**Sez. Un., u.p. 18 aprile 2019, Pres. Carcano, Rel. De Crescenzo - Informazione provvisoria.**

**Riti speciali - Abbreviato condizionato ad integrazione probatoria – Abbreviato con integrazione probatoria disposta *ex officio* – Modificazione dell'imputazione – Contestazioni suppletive – Fatti desumibili dagli atti d'indagine e non collegati alle relative risultanze.**

Il servizio novità della Corte di Cassazione ha comunicato che, all'esito alla pubblica udienza del 18 aprile 2019, le Sezioni unite, nell'affrontare la seguente questione: «*Se, nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria o nel quale l'integrazione sia stata disposta d'ufficio dal giudice, sia consentito procedere alla modificazione dell'imputazione o a contestazioni suppletive con riguardo a fatti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e non collegati agli esiti dei predetti atti istruttori*», hanno fornito risposta negativa.

L'ordinanza di rimessione n. 2883, emessa dalla Sez. I Pen. il 14 dicembre 2018 (dep. 22 gennaio 2019), Pres. Iasillo, Est. Centofanti, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 61.

### **QUESTIONI PENDENTI**

**[Sez. VI Pen., Ord. di rimessione n. 17770 del 16 gennaio 2019 \(dep. 29 aprile 2019\), Pres. Capozzi, Rel. Silvestri.](#)**

**Sentenza di applicazione della pena - Ricorso per Cassazione – Vizio di motivazione – Applicazione delle misure di sicurezza – Ammissibilità.**

È stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

*“se l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge n. 103, del 2017, osti all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale?”.*

#### **4. Sezioni semplici.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

#### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. VI sent. 13 dicembre 2018 – 29 aprile 2019 n. 17663, Pres. Paoloni, Rel. Silvestri.](#)**

#### **Confisca – Cose che servono a commettere il reato – Pertinenzialità – Significato.**

La nozione di "cose che servono a commettere il reato" di cui all'art. 240 c.p. ha una portata più ampia di quella impiegata nell'art. 253 c.p.p., comprendendo essa anche il corpo del reato e qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso: in tal senso, la strumentalità del bene alla condotta criminosa è uno dei canoni di valutazione della pertinenza. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressoché indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità. Di conseguenza, è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto sia diretto e non meramente occasionale.

**[Sez. III, sent. 14 dicembre 2018-29 aprile 2019, n. 17686, Pres. Aceto, Rel. Galterio.](#)**

#### **Sospensione condizionale della pena - *Ratio* dell'istituto - Diniego e concessione del beneficio - Criteri di valutazione - Ipotesi - Diniego fondato sull'attività commerciale dell'imputato - Legittimità - Esclusione - Ragioni.**

Il diniego, così come la concessione, della sospensione condizionale della pena, la cui *ratio* è sottesa alla tutela di superiori esigenze sociali a tutela della collettività, mirando l'istituto, attraverso la prospettata minaccia di esecuzione della pena inflitta, a distogliere il reo dalla commissione di ulteriori reati, è inscindibilmente connesso ad un giudizio prognostico sul futuro comportamento dell'imputato, da effettuarsi sulla base degli elementi di cui all'art.133 c.p. Non si può, pertanto, ritenere legittimo il diniego fondato sulla sola attività commerciale svolta dall'imputato, non soltanto perché, sul piano strettamente logico, una condotta di per sé lecita non può costituire fonte di presunzione illecita in



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

difetto di ulteriori elementi di valutazione, ma, altresì, perché, sul piano dogmatico, la prognosi, positiva o negativa che sia, non può essere integrata da una ragione estranea all'ordinamento dell'istituto, ovverosia da elementi non riconducibili a quelli di cui all'art. 133 c.p. (Fattispecie in cui all'imputata, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 56 e 515 c.p. per aver tentato di alienare prodotti elettrici con marchio CE contraffatto detenuti nel magazzino del locale abito ad esercizio commerciale dalla medesima gestito, erano stati negati i benefici di legge).

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. VI sent. 21 marzo 2018 – 30 aprile 2019 n. 17989 Pres. Fidelbo, Rel. Criscuolo.](#)**

##### **Abuso di ufficio – Elemento psicologico – Accertamento.**

Il dolo intenzionale tipico dell'art. 323 c.p. prescinde dall'accertamento dell'accordo collusivo con la persona che si intende favorire, potendo essere desunta anche dalla macroscopica illegittimità dell'atto, purché tale valutazione non discenda in modo apodittico e parziale dal comportamento "*non iure*" dell'agente, ma risulti anche da elementi ulteriori, concordemente dimostrativi dell'intento di conseguire un vantaggio patrimoniale o di cagionare un danno ingiusto: il dolo intenzionale deve essere, quindi, ricavato da elementi ulteriori rispetto al comportamento "*non iure*" dell'agente, che evidenzino la effettiva "*ratio*" ispiratrice del suo comportamento.

**[Sez. III, sent. 6 novembre 2018-30 aprile 2019, n. 17811, Pres. Di Nicola, Rel. Aceto.](#)**

##### **Disturbo delle occupazioni o del riposo di persone - Configurabilità del reato - Entità del fenomeno rumoroso - Valutazione - Criteri.**

Per la configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. è necessario che le emissioni sonore rumorose siano tali da travalicare i limiti della normale tollerabilità, in modo da recare pregiudizio alla tranquillità pubblica, e che i rumori prodotti siano, anche in relazione alla loro intensità, potenzialmente idonei a



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, ancorché non tutte siano state poi in concreto disturbate, sicché la relativa valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone.

**Sez. II sent. 26 febbraio 2019 – 17 aprile 2019 n. 16817 Pres. De Crescenzo, Rel. Monaco.**

**Erogazione di indennità, contributi e retribuzioni – Omessa comunicazione della sopravvenuta carenza dei requisiti – Insussistenza di artifici e raggiri – Configurabilità del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 *ter* c.p.**

Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l'indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all'Istituto erogante (I.N.P.S.) l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità.

**Sez. II sent. 21 febbraio 2019 – 23 aprile 2019 n. 17427 Pres. Cammino, Rel. Perrotti.**

**Estorsione - art. 629 c.p. – Condotta di violenza che cagiona lesioni personali – Applicabilità del concorso di reati.**

La condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero espliciti solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

**[Sez. V sent. 12 novembre 2018 – 18 aprile 2019 n. 17126, Pres. Catena, Rel. Mazzitelli.](#)**

#### **Furto - Circostanza aggravante della destrezza – Nozione.**

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

**[Sez. V sent. 12 novembre 2018 – 18 aprile 2019 n. 17126, Pres. Catena, Rel. Mazzitelli.](#)**

#### **Furto in abitazione – Necessarietà del nesso finalistico fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile.**

Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione (art. 624 *bis* c.p.) è necessario che sussista il nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il nuovo testo dell'art. 624 *bis* c.p., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, non ha invece innovato in ordine alla strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dalla previgente normativa (art. 625, comma primo, n. 1, c.p.).

**[Sez. VI sent. 22 febbraio 2019 – 17 aprile 2019 n. 16857, Pres. Mogini, Rel. Vigna.](#)**

#### **Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – Elemento oggettivo – Fraudolenza degli atti - Rilevanza**

Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, primo comma, c.p., non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore.

[Sez. VI sent. 14 marzo 2019 – 18 aprile 2019 n. 17109, Pres. Fidelbo, Rel. Amoroso.](#)

#### **Minaccia a un pubblico ufficiale – Elemento materiale**

Ai fini della configurabilità del reato di minaccia a pubblico ufficiale di cui all'art. 336 c.p., le azioni intimidatorie devono essere dirette a condizionare l'esercizio del complesso di competenze e funzioni del pubblico ufficiale, non assumendo rilevanza lo specifico servizio da questi in concreto svolto, ma è tuttavia richiesto che vi sia una pertinenza tra le funzioni dell'ufficio pubblico e le minacce dirette ad influenzarne l'esercizio.

[Sez. VI sent. 23 gennaio 2019 – 16 aprile 2019 n. 16577, Pres. Petruzzellis, Rel. Costantini.](#)

#### **Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale – Elementi costitutivi – Accertamento elemento soggettivo – Necessità.**

Non integra il reato di cui all'art. 361 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una "*notitia criminis*", e non di elementi di mero sospetto: l'applicazione di detto principio di diritto impone, a maggior ragione, di ritenere logicamente necessario il previo accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo sull'esistenza della *notitia criminis*, non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale responsabile in base alla sola funzione amministrativa esercitata all'interno della struttura pubblica.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. V sent. 25 marzo 2019 – 16 aprile 2019 n. 16563, Pres. Catena, Rel. Morosini.](#)**

**Bancarotta fraudolenta - Incostituzionalità dell'art. 216, u. c. l. fall. - Illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro.**

Con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. l. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».

La “sostituzione” della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel “nuovo” parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale.

Detto principio, elaborato in relazione alle pene principali, vale certamente anche per quelle accessorie, non essendo consentita dall'ordinamento l'esecuzione di una pena (sia essa principale o accessoria) non conforme, in tutto o in parte, ai parametri legali. Il principio di legalità della pena si applica, invero, anche con riferimento alle pene accessorie.

**[Sez. VI sent. 21 novembre 2018 – 23 aprile 2019 n. 17467, Pres. Petitti, Rel. Silvestri.](#)**

**Legge Stupefacenti - Associazione ex art. 74 DPR 309/90 - Elemento materiale - Differenza con la fattispecie concorsuale.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso - avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti - e nella permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che devono assicurare la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio, ma, soprattutto, nell'esistenza di una organizzazione idonea, adeguata, che consenta, come ampiamente spiegato, la realizzazione concreta dello stesso programma criminoso. Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo.

**[Sez. III, sent. 27 marzo-30 aprile 2019, n. 17861, Pres. Rosi, Rel. Di Stasi.](#)**

**Legge stupefacenti - Reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 - Prova - Rinvenimento e sequestro della sostanza - Necessità - Esclusione.**

In tema di stupefacenti, il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non è condizionato, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni.





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

**[Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2019 – 29 aprile 2019 n. 17668 – Pres. Fumu – Rel. Bellini](#)**

**Patrocinio a spese dello Stato – DPR 115/2001 – Revoca del beneficio su istanza dell’Agenzia delle Entrate – Decreto di liquidazione emesso in precedenza – Inefficacia – Insussistenza.**

Alla revoca ai sensi dell'art.112 comma I lett. d) del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue altresì l'inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso ai sensi dell'art. 82 Dpr 115/2002 in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato.

#### **D. Diritto processuale.**

**[Sez. V sent. 22 gennaio 2019 – 19 aprile 2019 n. 17362, Pres. Zaza, Rel. De Marzo.](#)**

**Abnormità del provvedimento – Abnormità funzionale – Nozione.**

È affetto dal vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si espliciti al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è rilevato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In particolare, l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

**[Sez. V sent. 17 dicembre 2018 – 15 aprile 2019 n. 16354, Pres. Scarlini, Rel. Brancaccio.](#)**

**Appello - Casi in cui la motivazione della sentenza prevale sul dispositivo - Art. 69 c.p. – Obbligo del giudice d'appello di correggere il calcolo della pena.**

È possibile far prevalere la motivazione della sentenza sul dispositivo in caso di loro discrasia, qualora quest'ultima dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice. In particolare, l'art. 69 c.p. impone il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, sicché, qualora la pena sia stata erroneamente determinata omettendo tale giudizio di bilanciamento ed operando la riduzione, per effetto delle attenuanti generiche, non già sulla misura edittale relativa all'ipotesi base del reato, bensì su quella dell'ipotesi aggravata, il giudice d'appello chiamato a pronunciarsi sulla relativa impugnazione deve dar luogo alla rivalutazione del procedimento commisurativo della sanzione, correggendo direttamente il calcolo.

**[Sez. VI sent. 9 aprile 2019 – 18 aprile 2019 n. 17113, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile.](#)**

**Appello – Divieto di *reformatio in peius* – Pena – Reato continuato.**

Nel giudizio di appello, il divieto di "*reformatio in peius*" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui, in ipotesi di reato continuato, quando sia escluso uno dei reati satellite, la pena base stabilita per il reato più grave che concerne un punto della sentenza non oggetto di riforma, non può essere aumentata rispetto a quella determinata in primo grado.

**[Sez. I, sent. 16 aprile 2019 - 30 aprile 2019 n. 17884, Pres. Tardio, Rel. Rocchi.](#)**

**Cassazione - Interpretazione del mezzo di prova – Diversa prospettazione del significato delle intercettazioni in cassazione – Travisamento della prova – Nozione.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è compito del giudice del merito e in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile

#### **[Sez. III, sent. 20 dicembre 2018-30 aprile 2019, n. 17850, Pres. Ramacci, Rel. Socci](#)**

##### **Cassazione - Pena illegale - Nozione – Rilevabilità.**

Per pena illegale si deve intendere quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. Non configura, invece, un'ipotesi di pena illegale "*ab origine*" la sanzione che sia complessivamente legittima, ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato, sicché, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di Cassazione in presenza di ricorso inammissibile.

#### **[Sez. II sent. 7 febbraio 2019 – 23 aprile 2019 n. 17446 Pres. Cervadoro, Rel. Saraco.](#)**

##### **Cassazione – Udienza camerale *ex art. 611 c.p.p.* – Omessa notifica dell'avviso ad uno dei due difensori – Nullità a regime intermedio.**

In tema di comunicazioni al difensore, l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio in cassazione ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, *ex art. 179 c.p.p.*, bensì a regime intermedio, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., con la conseguenza che tale vizio è da ritenersi sanato, *ex art. 184, comma primo, c.p.p.*, nel caso di mancata comparizione di entrambi i difensori all'udienza, implicando tale condotta la volontaria e consapevole rinuncia della difesa e della parte, globalmente considerata, a far rilevare l'omessa comunicazione ad uno dei difensore.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

[Sez. IV, sentenza 24 gennaio 2019 – 17 aprile 2019 n. 16611 – Pres. Fumu – Rel. Nardin.](#)

**Decreto penale di condanna – Art. 459 c.p.p. – Omessa notifica difensore - Presentazione dell'opposizione – Effetti.**

In tema di decreto penale di condanna, l'omessa notifica al difensore, prevista dall'art. 460 n. 3 c.p.p., è sanata dalla presentazione dell'opposizione e quest'ultima non è soggetta all'osservanza del termine previsto dall'art. 461 c.p.p.

[Sez. I, sent. 20 marzo 2019 - 17 aprile 2019 n. 16795, Pres. Sandrini, Rel. Rocchi.](#)

**Decreto penale di condanna – Opposizione – Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis ss. c.p.p. – Ordinanza di rigetto o inammissibilità della domanda – Tempi della impugnazione – Applicazione dell'art. 586 c.p.p.**

L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., in quanto l'art. 464 *quater*, comma settimo, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (*cf. Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016 - dep. 29/07/2016, Rigacci, Rv. 267237*). Il principio deve essere logicamente esteso anche all'ordinanza di inammissibilità dell'istanza per carenza di una condizione, la quale può sopravvenire al momento della riproposizione della richiesta che può essere effettuata fino all'apertura del dibattimento.

[Sez. IV, sentenza 2 aprile 2019 – 15 aprile 2019 n. 16220 – Pres. Piccialli – Rel. Picardi.](#)

**Giudizio abbreviato condizionato – Art. 438 n. 5 c.p.p. – Diniego – Richiesta riduzione pena nella fase successiva – Presupposti.**

L'imputato che chieda la riduzione della pena per il rito abbreviato, a seguito della reiezione da parte del giudice dell'udienza preliminare del rito abbreviato condizionato ad una richiesta istruttoria, deve



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

allegare ed indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, gli atti con i quali ha coltivato la suddetta richiesta in tutti i gradi di giudizio e di avere dedotto, fin dal primo grado, motivi specifici avverso l'ordinanza reiettiva del giudice dell'udienza preliminare.

#### **Sez. I, sent. 16 aprile 2019 - 30 aprile 2019 n. 17882, Pres. Tardio, Rel. Rocchi.**

**Giudizio abbreviato c.d. condizionato – Rigetto della richiesta da parte del G.U.P. – Impugnabilità della ordinanza con ricorso in cassazione – Riproposizione della domanda – Onere della prova.**

In forza dell'art. 438 c.p.p., in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un'integrazione probatoria, affinché il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice dell'impugnazione possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, è necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la medesima richiesta già oggetto del provvedimento di rigetto (*Sez. 1, n. 20758 del 13/02/2018 - dep. 10/05/2018, Valentini e altro, Rv. 273126*); di conseguenza, l'imputato che chieda con ricorso in cassazione la riduzione di pena per il rito abbreviato condizionato ad integrazione istruttoria deducendo l'illegittimità della ordinanza di rigetto da parte del giudice dell'udienza preliminare, deve allegare ed indicare in modo specifico, a pena di inammissibilità, gli atti con i quali ha coltivato la suddetta richiesta in tutti i gradi di giudizio e di avere dedotto, fin dal primo grado, motivi specifici avverso il provvedimento del giudice.

#### **Sez. IV, sentenza 11 gennaio 2019 – 19 aprile 2019 n. 17185 – Pres. Di Salvo – Rel. Nardin.**

**Individuazione di persone e cose – Art. 361 c.p.p. – Utilizzabilità – Presupposti.**

Il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è prova pienamente utilizzabile ed idonea a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguita da una formale ricognizione dibattimentale, purché, attraverso l'acquisizione dell'album fotografico, il



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

giudicante sia posto in grado di apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre.

#### **Sez. IV, sentenza 5 febbraio 2019 – 19 aprile 2019 n. 17238 – Pres. Izzo – Rel. Picardi**

**Ingiusta detenzione – Art. 314 c.p.p. – Morte dell'interessato – Prossimi congiunti – Legittimazione.**

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso l'interessato sia deceduto prima della definitività della sentenza assolutoria, l'indennizzo può essere successivamente richiesto anche dai congiunti elencati nell'art. 644, comma primo c.p.p., atteso che, in forza di tale disposizione richiamata dall'art. 315 ultimo comma c.p.p., gli stessi sono legittimati in proprio e *non iure hereditario*.

#### **Sez. V sent. 22 marzo 2019 – 29 aprile 2019 n. 17804, Pres. Morelli, Rel. Borrelli.**

**Misure cautelari personali - Arresti domiciliari – Carattere tassativo dell'elencazione dei luoghi in cui possono trovare esecuzione ex art. 284, co. 1, c.p.p. – Esclusione della casa di lavoro tra i luoghi di esecuzione della misura cautelare.**

Gli arresti domiciliari, a norma dell'art. 284, comma 1, c.p.p., possono trovare esecuzione nell'abitazione dell'indagato o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o assistenza ovvero ancora, ove istituita, in una casa famiglia protetta. Tale elencazione - al di là di ipotesi specifiche, si pensi all'art. 89, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - deve reputarsi tassativa. La norma, infatti, appare tesa all'individuazione di luoghi che coniughino le esigenze di controllo dell'indagato con quelle dirette a garantirgli una situazione custodiale meno stringente di quella carceraria e sostanzialmente al di là di specifiche esigenze sanitarie o di sicurezza per l'interessato - di natura "domestica". Sulla scorta di tali principi e data, appunto, la natura detentiva della casa di lavoro quale si evince dalla collocazione



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

codicistica *ex art.* 215 c.p., si deve escludere che si possa sostenere che gli arresti domiciliari possano ivi trovare esecuzione.

#### **Sez. II sent. 8 febbraio 2019 – 17 aprile 2019 n. 16833 Pres. De Crescenzo, Rel. Imperiali.**

**Misure cautelari personali - Procedimento di riesame – Tardività notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza – Rinnovazione dell'avviso con concessione di nuovi tre giorni liberi – Necessità di non oltrepassare il termine perentorio di dieci giorni.**

Nel procedimento di riesame, nel caso di notificazione dell'avviso, l'inosservanza dei termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa - nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "*dies a quo*" ma anche il "*dies ad quem*" - è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario. Conseguentemente l'udienza andava fissata in data compatibile con la celerità della particolare procedura, e in ogni caso da non determinare la caducazione della misura cautelare per un eventuale scavalco del termine perentorio di dieci giorni previsto per il deposito della decisione.

#### **Sez. I, sent. 20 marzo 2019 - 17 aprile 2019 n. 16799, Pres. Sandrini, Rel. Rocchi.**

**Misure cautelari – Udienda camerale dinanzi al Tribunale della Libertà – Presenza del difensore – Facoltativa – Celebrazione della udienza in assenza del difensore temporaneamente impedito – Violazione del diritto di difesa – Esclusa quando il ritardo non è stato preannunciato.**

La celebrazione dell'udienza in assenza del difensore per impedimento quando questi non ha comunicato in alcun modo particolari difficoltà ad intervenire tempestivamente, non essendo necessaria la presenza, non integra alcuna violazione del diritto di difesa.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

**[Sez. III, sent. 5 dicembre 2018-30 aprile 2019, n. 17829, Pres. Di Nicola, Rel. Aceto.](#)**

**Modifica dell'imputazione - Rilevanza ex art. 516 c.p.p. - Ipotesi - Modifica di elemento accessorio del fatto - Mancata notifica all'imputato contumace o assente - Tipologia della nullità - Individuazione - Criteri.**

La modifica dell'imputazione riguardante un elemento accessorio del fatto - qual è la data del commesso reato oppure il termine iniziale o finale di un reato permanente a "contestazione chiusa" - non accompagnata dalla notifica dell'estratto del verbale dibattimentale all'imputato contumace o assente, determina una nullità assoluta qualora l'elemento modificato, incidendo sul nucleo essenziale del fatto, abbia impedito il pieno esercizio dei diritti difensivi; qualora, invece, la modifica non investa il nucleo sostanziale dell'addebito e non reca pregiudizio al diritto dell'imputato di individuare con esattezza il fatto contestatogli, l'omessa notificazione del verbale di udienza contenente tale modifica, determina una nullità relativa, non deducibile con l'impugnazione della sentenza se non eccepita dal difensore presente all'udienza successiva.

**[Sez. I, sent. 16 aprile 2019 - 30 aprile 2019 n. 17911, Pres. Tardio, Rel. Rocchi.](#)**

**Notificazioni – Imputato irreperibile – Ricerche effettuate ai sensi dell'art. 159 c.p.p. – Validità del decreto di irreperibilità – Principio della praticabilità degli accertamenti – Obbligo di disporre ricerche all'estero – Insussistenza.**

In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, c.p.p. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale, di conseguenza è legittimo il decreto di irreperibilità emesso sulla base del verbale di vane ricerche dell'imputato, cittadino straniero, presso l'ultima residenza anagrafica, se nel corso di tale accertamento nessuno era stato in grado di riferire notizie sul luogo ove si era trasferito e non vi erano notizie circa il





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

suo eventuale rientro nel paese di origine; del resto, non sussiste l'obbligo di disporre ricerche all'estero dell'imputato ivi residente, del quale si ignori l'esatto recapito.

#### **[Sez. IV, sentenza 4 aprile 2019 – 15 aprile 2019 n. 16248 – Pres. Ciampi – Rel. Pavich](#)**

**Patteggiamento - Art. 444 c.p.p. – Inammissibilità del ricorso – Applicazione pena illegale in virtù del mutamento del quadro normativo (sent. Corte Cost. n. 40/2019) Effetti – Annullamento.**

È principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione quello per cui l'inammissibilità del ricorso non impedisce alla Corte medesima di annullare la sentenza che abbia irrogato una pena illegale. La necessità di un nuovo giudizio di determinazione della pena comporta l'esclusione della validità dell'accordo siglato fra le parti del processo e ratificato dal giudice. L'annullamento peraltro deve avvenire senza rinvio in quanto le parti del processo potranno o no rinegoziare l'accordo su altre basi e, nel caso contrario, il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario

#### **[Sez. V sent. 09 gennaio 2019 – 18 aprile 2019 n. 17136, Pres. Sabeone, Rel. Calaselic.](#)**

**Richiesta di rinvio della parte civile – Effetto sospensivo del corso della prescrizione – Necessarietà di un'espressa adesione da parte della difesa.**

Il rinvio del dibattimento chiesto dalla parte civile, per produrre l'effetto sospensivo del corso della prescrizione, necessita di espressa adesione della difesa dell'imputato, non potendo rilevare che le altre parti nulla abbiano opposto alla richiesta.

#### **[Sez. II sent. 5 aprile 2019 – 19 aprile 2019 n. 17314 Pres. Gallo, Rel. Sgadari.](#)**

**Sentenza di condanna – Omessa statuizione su un capo di imputazione – Inesistenza del provvedimento.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

La sentenza che manchi del dispositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato è inesistente; detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato.

#### **Sez. II sent. 4 aprile 2019 – 23 aprile 2019 n. 17456 Pres. Cervadoro, Rel. Recchione.**

**Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Controversie in tema di sproporzione tra valore da confiscare e valore effettivo dei beni sottoposti a vincolo – Deducibilità delle diverse censure innanzi al giudice dell'esecuzione o al pubblico ministero.**

Le controversie in ordine alla "identificazione" dei beni da sottoporre a vincolo che non si traducono in istanze di restituzione correlate alla ritenuta sproporzione tra il *quantum* vincolato ed i beni sequestrati devono essere proposte al giudice dell'esecuzione; diversamente le contestazioni sulla corrispondenza tra il *quantum* in sequestro ed il valore dei beni vincolati che si risolvono in istanze di restituzione parziale devono essere rivolte al pubblico ministero che, in caso di mancato accoglimento, trasmetterà la richiesta al giudice corredata di parere per le indagini preliminari (art. 321 comma 3 c.p.p.) che emetterà provvedimento impugnabile di fronte al Tribunale per il riesame delle misure coercitive.

#### **Sez. VI sent. 20 marzo 2019 – 17 aprile 2019 n. 16889, Pres. Tronci, Rel. Ricciarelli.**

**Sequestro probatorio – Sequestro preventivo – Riesame – Interesse dell'indagato - Peculiarità.**

Sia l'art. 322 c.p.p. sia l'art. 257 c.p.p. individuano i soggetti legittimati all'istanza di riesame nell'imputato o nel suo difensore, nella persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione: peraltro tali soggetti devono avere un interesse concreto e attuale all'impugnazione, inteso quale interesse pratico da realizzare. Tuttavia, nel caso del sequestro probatorio, in cui il bene assume una primaria connotazione probatoria (anche quando si tratti del corpo del reato) e dunque si riflette sullo sviluppo del procedimento in relazione alla costruzione della



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

prova del reato, l'interesse, da correlare comunque all'apprensione del bene in sé, non può essere limitato alla verifica del diritto alla restituzione.

**[Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2019 – 29 aprile 2019 n. 17659 – Pres. Fumu – Rel. Bellini.](#)**

**Sospensione del procedimento con messa alla prova – Art. 168 *bis* c.p.p. – Decreto penale di condanna con sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità – Interesse dell'imputato ad eccepire nullità del decreto penale emesso – Ragioni.**

Sussiste l'interesse per l'imputato ad eccepire la nullità del decreto penale di condanna in ragione dell'omesso avviso della facoltà di richiedere la messa in prova in quanto l'esito processuale che ne sarebbe derivato, in ipotesi di messa alla prova, sarebbe stato più favorevole di quello assicurato dallo stesso decreto penale di condanna, il quale prevedeva la sostituzione della pena con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.187 comma otto *bis* C.d.S., previsione che consentiva la pronuncia di estinzione del reato in caso di superamento della prova con esito positivo.

**[Sez. III, sent. 5-30 aprile 2019, n. 17869, Pres. Izzo, Rel. Corbetta.](#)**

**Sospensione del procedimento con messa alla prova - Modificazione del programma di trattamento - Mancata consultazione delle parti - Ammissibilità - Esclusione.**

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'art. 464-*bis*, comma 2, c.p.p. in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I, sent. 20 marzo 2019 - 17 aprile 2019 n. 16798, Pres. Sandrini, Rel. Rocchi.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

**Esecuzione – Computo della pena detentiva da eseguire ex art. 657 co. 4 c.p.p. – Struttura del reato permanente – Fungibilità delle pene espiate senza titolo nei reati permanenti – Condizioni.**

La struttura dei reati permanenti è ontologicamente e giuridicamente unitaria: per essi non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, in parte anteriori e in parte posteriori all'esecuzione dello stato detentivo di conseguenza la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo se la permanenza è cessata dopo l'espiazione senza titolo.

**[Sez. I, sent. 20 marzo 2019 - 17 aprile 2019 n. 16797, Pres. Sandrini, Rel. Rocchi.](#)**

**Esecuzione – Revoca della sentenza per *bis in idem* – Presupposti normativi ex art. 669 c.p.p. – caratteri della “identità del fatto”.**

Ai fini della preclusione connessa al principio *ne bis in idem*, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (*cf. Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799*)

**F. Misure di prevenzione.**

**[Sez. I, sent. 20 marzo 2019 - 17 aprile 2019 n. 16796, Pres. Sandrini, Rel. Rocchi.](#)**

**Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Guida senza patente – Concorso formale tra la contravvenzione di cui all'art. 73 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e il delitto previsto dall'art. 75 – Esclusione – Rapporto di specialità tra l'art. 73 D. Lgs. n. 159/2011 e l'art. 116 C.d.S. – *Ratio*.**

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011, il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

sensi dell'art. 73 del medesimo D.Lgs. n. 159, norma quest'ultima da considerarsi speciale rispetto all'art. 116 C.d.S.

**Sez. II sent. 30 gennaio 2019 – 17 aprile 2019 n. 16832 Pres. Cammino, Rel. Di Paola.**

#### **Misure di prevenzione patrimoniale – Pericolosità del soggetto proposto – Criteri di giudizio.**

Il giudizio di pericolosità del soggetto proposto, ove si debba procedere all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi, anche tenendo conto dell'interpretazione convenzionalmente orientata imposta dalle recenti pronunce della CEDU che hanno evidenziato il difetto di prevedibilità, nel sistema legislativo interno, quanto all'individuazione di alcune delle categorie dei soggetti pericolosi - e come tali potenziali destinatari di misure di prevenzione personale e, di riflesso, patrimoniali - non potendo fondarsi il giudizio su condotte genericamente indicative della propensione al delitto, in quanto è necessario delimitare sia la tipologia delle condotte delittuose (che devono essere corrispondenti alle categorie considerate dalla norma dell'art. 4 I. 159/2011) sia il momento storico in cui le condotte, per abitudine e consistenza, siano divenute esplicative della pericolosità del soggetto proposto.

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**

##### **5. Novità editoriali**

Aldo Aceto: ***LA DISCIPLINA PENALE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E I.V.A.***  
Giappichelli

Teresa Alesci, Federico Cerqua, Giuseppe Della Monica, Antonino Pulvirenti, Giorgio Spangher,  
Leonardo Suraci: ***IMPUGNAZIONI PENALI*** Cedam



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

Francesco Alvino, Davide Pretti: ***UDIENZA PRELIMINARE E PROCEDIMENTI SPECIALI***  
Giappichelli

Lucia Iandolo: ***LA PROVA NEL GIUDIZIO DI APPELLO*** II edizione Giappichelli

Vittorio Nizza: ***LA NUOVA COLPA PENALE DEL MEDICO*** *Analisi delle principali linee guida per la valutazione della responsabilità medica* Giuffrè

Guido Picciotti: ***LA LEGGE SPAZZACORROTTI*** *Commento organico alla L. 9 gennaio 2019, n. 3 (Legge anticorruzione)* Simone

Giovanni Piccirilli: ***“LA RISERVA DI LEGGE”*** *Evoluzioni costituzionali, influenze sovrastatali*  
Giappichelli

Gaspare Jucan Sicignano: ***BITCOIN RICICLAGGIO*** Giappichelli

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Convegno: ***GIUSTIZIA PENALE E PATRIMONIO CULTURALE: COORDINATE DI UN PATRIMONIO COMPLESSO*** (Università degli Studi Roma Tre)

Roma, lunedì 6 maggio 2019, ore 14.30, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, Sala del Consiglio, Via Ostiense 161



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

Incontro di studio: ***LA DIFESA DELL'IMPUTATO AFFETTO DA DISTURBI PSICHIATRICI*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, martedì 7 maggio 2019, ore 14.30, Salone Valente

Ciclo di incontri: ***LA GIUSTIZIA RIPARATIVA OGGI - Conoscerla per Comprenderla*** (Camera Penale di Monza)

Monza, venerdì 10 maggio 2019, ore 14.30, Auditorium della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna 13

Evento: ***MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE LIBERALE E DEL GIUSTO PROCESSO*** (UCPI)

Milano, venerdì 10 maggio 2019 ore 15 – sabato 11 maggio 2019 ore 9, Università degli Studi, via Festa del Perdono 7

Incontro di studio: ***I recenti interventi legislativi in tema di LEGITTIMA DIFESA e ABBREVIATO*** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, lunedì 13 maggio 2019, ore 14.30, Centro di formazione, cultura e attività forensi Via XII Ottobre, 3

Convegno: ***L'INCURSIONE PENALE NEGLI ULTIMI MESI nodi interpretativi e libertà fondamentali*** (Università degli Studi di Roma Tor Vergata)

Roma, martedì 14 maggio 2019, ore 9.30, Piazza Lauro De Bossis 3, Edificio CONI Sala Rossa



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

Seminario ciclo “*Trent’anni di codice. – Uno sguardo al passato per progettare il futuro*”: **UNA SCOMODA EREDITA’: LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI**  
(Università degli Studi di Pavia)

Pavia, martedì 14 maggio 2019, ore 21, Collegio Ghisleri, Aula Magna, Piazza Ghisleri, 6

Convegno: **LA RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE IN AMBITO SCIISTICO** (Camera Penale Regionale Ligure Ernesto Monteverde)

Genova, mercoledì 15 maggio 2019, ore 14.30, Centro di formazione, cultura e attività forensi Via XII Ottobre, 3

Seminario di esecuzione penale: **LA VITA DETENTIVA- I CIRCUITI – IL REGIME EX ART. 41 BIS O.P.** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 15 maggio 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Evento: **IN RICORDO DI VITTORIO ROSSI** (Camera Penale di Modena Carl’Alberto Perroux)

Modena, venerdì 17 maggio 2019, Aula convegni del Dipartimento di Giurisprudenza, Via San Geminiano 3

Convegno: **IL PROCESSO PENALE SUI DISASTRI** (Camera Penale Rodigina)

Rovigo, venerdì 24 maggio 2019, ore 9, Sala Consiliare Provincia di Rovigo

Convegno: **DIRITTO PENALE E PARADIGMA LIBERALE: Tensioni e involuzioni nella contemporaneità** (UCPI)

Siena, Certosa di Pontignano, venerdì 24 maggio 2019, ore 9 - sabato 25 maggio 2019 ore 9





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 67 – 1 maggio 2019**

Convegno: ***LA REPUTAZIONE AL TEMPO DEI SOCIAL MEDIA E DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE*** (ASGP)

Milano, venerdì 24 maggio 2019, ore 14.30, L.go A. Gemelli 1

Incontro di studio: ***IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE VIOLATA*** (Camera Penale di Patti)

Capo d'Orlando (ME), venerdì 24 maggio 2019, ore 15 - sabato 25 maggio 2019, ore 9.30, Villa Piccolo, S.S. Km 109

Seminario: ***LE NOVELLE SU CORRUZIONI E DINTORNI Leggi 6 novembre 2012 n. 190 e 9 gennaio 2019 n. 3*** (Camera Penale Veneziana "Antonio Pognici")

Mestre S. Giuliano (VE), venerdì 24 maggio 2019, ore 15, Hotel Russott

Seminario di esecuzione penale: ***LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA, COMPETENZA. IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 12 giugno 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7

Seminario di esecuzione penale: ***L'ESECUZIONE PENALE E LA TUTELA DELLA SALUTE*** (Camera Penale di Milano Gian Domenico Pisapia)

Milano, mercoledì 26 giugno 2019, ore 17, sede Scuola nazionale UCPI, via Lentasio 7